

Il disegno di legge sulla guardia civica

«Neue Rheinische Zeitung» n. 51
21 luglio 1848^a

****Colonia, 20 luglio.** La *guardia civica è sciolta*, questo è il *paragrafo fondamentale* del disegno di legge sull'istituzione della guardia civica,¹ benché appaia solo alla fine dello stesso come paragrafo 121, sotto la forma modesta:

« Con l'istituzione della guardia civica in base alle disposizioni della presente legge, tutti i corpi armati oggi appartenenti alla guardia civica, o esistenti parallelamente ad essa, vengono sciolti ».

Si è cominciato, senza tante cerimonie, con lo scioglimento dei corpi non direttamente appartenenti alla guardia civica. Lo scioglimento della guardia civica stessa può essere effettuato solo sotto l'apparenza della sua *riorganizzazione*.

Per decenza legislativa il paragrafo 1 doveva accogliere la frase costituzionale di rito:

« La guardia civica ha la *missione di proteggere la libertà costituzionale* e l'ordine legale ».

Ma per corrispondere all'« *essenza di questa missione* », la guardia civica non ha il diritto né di pensare ad affari pubblici, né parlarne, né discuterne o deciderne (§1), né riunirsi, né prendere le armi (§6), né dare in genere alcun segno di vita, se non col consenso dell'alta autorità. Non è la guardia civica che « protegge » la Costituzione di fronte alle autorità, sono le autorità che proteggono la Costituzione di fronte alla guardia civica. Deve dunque (§4) « ottemperare » ciecamente alle « prescrizioni delle autorità » e astenersi da qualsiasi ingerenza « nelle funzioni delle autorità comunali, amministrative o giudiziarie » come pure da ogni possibile ragionamento. Se « rifiuta » l'obbedienza passiva, il presidente del governo può « *esimerla dal suo servizio* » per quattro settimane (§4). Se suscita il malcontento supremo, allora un'« *ordinanza regia* » può « *esimerla* » dal suo « *servizio* » o addirittura disporne lo « *scioglimento* », al quale *deve* seguire immediatamente solo dopo sei mesi una nuova formazione (§3). « Deve » dunque « *esistere una guardia civica, in ogni comune del regno* » (§2), purché in ogni comune il presidente del governo o il re non trovino opportuno decretare il

^a Scritto il 20, 21 e 23 luglio; pubblicato il 21, 22 e 24 luglio.